



23680 20

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ICI IMU
ACCERTAMENTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

R.G.N. 16493/2018

Cron. 23680

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente -
 Dott. LIBERATO PAOLITTO - Consigliere -
 Dott. MAURA CAPRIOLI - Consigliere -
 Dott. MARINA CIRESE - Consigliere -
 Dott. MASSIMO VECCHIO - Rel. Consigliere -

Rep.

Ud. 20/02/2020

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16493-2018 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA CASERTA
 IACP, in persona del legale rappresentante pro
 tempore, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR
 presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
 rappresentato e difeso dall'Avvocato (omissis)

(omissis), giusta procura in calce;

- ricorrente -**contro**

COMUNE DI (omissis), in persona del Sindaco pro
 tempore, elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis) , giusta procura in calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 9576/2017 della COMM.TRIB.REG.

di NAPOLI, depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 20/02/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO

VECCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FRANCESCO SALZANO che ha concluso per

il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato (omissis) per delega

dell'Avvocato (omissis) che si riporta agli scritti;

udito per il controricorrente l'Avvocato (omissis) per

delega dell'Avvocato (omissis) che si riporta agli

scritti.

FATTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 9576/17 del 6 novembre 2017, pubblicata il 13 novembre 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 5008/2016 di rigetto del ricorso proposto dall’Istituto autonomo per le case popolari di quella provincia (di seguito semplicemente indicato: Istituto), nei confronti del Comune di (omissis) , avverso l’avviso di accertamento recante il complessivo importo di € 319.557,00 a titolo imposta municipale unica (IMU), dovuta per l’anno 2014, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.

2. – L’istituto contribuente, mediante atto del 14 maggio 2018, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – L’Ente impositore ha resistito mediante controricorso del 6 giugno 2018.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata – per quanto serba rilievo nella sede del presente giudizio di legittimità – osservando: esattamente la Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso introduttivo dell’Istituto nei confronti dell’Ente impositore, il quale non aveva riconosciuto la esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; l’Istituto, infatti, non aveva presentato la dichiarazione (attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili esenti) prescritta, a pena di decadenza dell’art. 5-bis [rectius: dall’art. 2, comma 5-bis] del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124, « in combinato disposto » con l’art. 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, co-

me modificato dall'art. 1, comma 707, della legge « 147/2014 » (*rectius*: della legge 27 dicembre 2013, n. 1).

2. - L'Istituto ricorrente sviluppa due motivi di ricorso.

2.1 - Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all' art. 1, comma 707, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Deduce il ricorrente: la norma in parola, successiva a quelle dell'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124, stabilisce *incondizionatamente* che « L'imposta municipale propria non si applica, altresì: [...] b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 » e non prevede « la necessità di alcuna dichiarazione » per la fruizione della esenzione.

Ha pertanto errato la Commissione tributaria regionale supponendo che la esenzione fosse subordinata all'adempimento dell'onere della presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, cit.

2.2 - Col secondo motivo l'Istituto denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 6, comma 2, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e « omessa pronuncia ».

Censura l'omessa considerazione del motivo di gravame, proposto relativamente alle sanzioni, e sostiene che « la incertezza della normativa » non consentiva la irrogazione delle sanzioni.

3. - Il ricorso merita accoglimento.

3.1 - Fondato e assorbente è il primo motivo.

L'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124,

recita: « Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma ».

L'onere della dichiarazione (attestante il possesso dei requisiti e contenente la indicazione degli identificativi catastali degli immobili) è imposto dalla norma « ai fini dell'applicazione dei benefici di cui » al medesimo articolo 2 del decreto legge in parola e cioè – per quanto qui rileva – ai fini della fruizione del beneficio della *detrazione* per l'abitazione principale accordato, in virtù del comma 2, del ridetto articolo 2, « agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 », nonché, in virtù del comma 4, ai « fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 ».

L'onere *de quo* (relativo al *beneficio* della detrazione per la abitazione principale) non riguarda, pertanto, la *esenzione* dal tributo, introdotta dall'art. 13, comma 2, lett. *b*), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Sintomatico dell'errore in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale è il citato riferimento operato dal Giudice di merito al « combinato disposto » dell'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, cit., come modificato, che concerne appunto (non la esenzione dal tributo) bensì il beneficio della detrazione.

3.2 – In conclusione deve affermarsi, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. il seguente principio di diritto:

“ La esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124. ”

3.3 – Conseguono l'accoglimento del ricorso, nei sensi indicati, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ. – alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perché, esclusa, ai fini della esenzione, la necessità della dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124, accerti se, in relazione agli immobili litigiosi, ricorra il requisito di destinazione « ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 », secondo quanto richiesto dall'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 di-

cembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

P. Q. M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Così deciso nella camera di consiglio della V Sezione Civile il 20 febbraio 2020.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Massimo Vecchio)

IL PRESIDENTE
(Domenico Chindemi)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 OTT. 2020



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Ursaia

